


	Comune di Motta Visconti	Numero	Data	Prot.
		28	11/03/2015	

N 134
 Si certifica che il presente verbale è stato
 pubblicato nella Sede Comunale
 12-3-15 al 22-3-15 per
 giorni 15 consecutivi.



Deliberazione di Giunta Comunale

12 MAR. 2015

Oggetto:

**ISTITUZIONE DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE
 CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA SCIoglimento O
 CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO , NONCHE' MODIFICA
 CONDIZIONI SEPARAZIONE O DIVORZIO CONCLUSI INNANZI
 UFFICIALE STATO CIVILE.**

Copia Conforme

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di Marzo alle ore 12.00 nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	NO
MARINI IVAN	Consigliere_Ass	SI
BERTOLAZZI GIOVANNI	Consigliere_Ass	SI
PASSOLUNGO CANDIDA	Consigliere_Ass	NO

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

G.C. 28 Oggetto: Istituzione diritto fisso accordi separazione consensuale, richiesta congiunta scioglimento o cessazione effetti civili matrimonio, nonché modifica condizioni separazione o divorzio conclusi innanzi Ufficiale Stato Civile.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni della Legge 10 novembre 2014 n. 162, avente ad oggetto *"Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*;

Preso atto che l'articolo 12 del Decreto Legge prevede che si possa provvedere alla separazione consensuale, alla richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con accordi conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile;

Rilevato pertanto che per tali accordi, in base a quanto disposto dal punto *11-bis* della tabella D) allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 (introdotto dal D.L. n. 132 del 12/09/2014), è stato istituito un diritto fisso, ad esclusivo beneficio del Comune, esigibile in misura non superiore al valore dell'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione del diritto fisso da esigere in sede di conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile, quantificandolo nella misura di Euro 16,00, importo corrispondente all'imposta di bollo prevista dall'articolo 4 tariffa allegato A) al DPR 62/1972;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai Responsabili di Settore per quanto di competenza,, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di determinare in Euro 16,00 l'importo del diritto fisso esigibile previsto dal punto *11-bis* della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile, dando atto che

tale importo e corrispondente all'imposta di bollo prevista dall'art. 4 tariffa allegato A) al DPR 642/1972;

- 2) di rendere noto alla popolazione l'entrata in vigore della normative de quo, come da annessi allegati al presente atto sub A), disponendo si d'ora la loro pubblicazione sul sito del Comune;
- 3) Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, vista l'entrata in vigore della Legge 162/2014.

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità, per i coniugi che abbiano intenzione di separarsi o di divorziare consensualmente, di comparire, con l'assistenza **facoltativa** di un avvocato, direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno del coniugi o del Comune di matrimonio per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Tale modalità semplificata è a disposizione del coniugi solo quando:

- 1) non vi siano figli minori
- 2) non vi siano figli portatori di handicap grave
- 3) non vi siano figli economicamente non autosufficienti;
- 4) l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

I coniugi devono presentarsi personalmente dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile al fine di rendere la dichiarazione di volersi separare o di voler divorziare.

Contestualmente ed a tal fine ciascun coniuge deve dichiarare anche l'assenza di figli ricadenti nelle condizioni suindicate di cui ai punti 1, 2 e 3.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, l'Ufficiale di Stato Civile inviterà i coniugi, non prima di 30 giorni della ricezione delle dichiarazioni, a comparire nuovamente di fronte a se per la conferma dell'accordo con l'avviso che la mancata comparizione del coniugi all'invito dell'Ufficiale dello Stato Civile determina la mancata conferma dell'accordo e quindi la decadenza di tutto il procedimento.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domande di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste della legge n. 898/1970).

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L'11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domande di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste della legge n. 898/1970).

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura **deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per parte** per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:

- 1) in assenza di figli minori l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che deve esprimere il proprio nulla osta ai fini della trascrizione dell'accordo stesso nei registri dello Stato Civile del Comune di matrimonio;
- 2) nel caso di presenza di figli minori o portatori di handicap grave o non autosufficienti, l'accordo sarà sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica il quale se ritiene che l'accordo raggiunto non risponde all'interesse dei figli potrà interessare il Presidente del Tribunale che, dopo l'eventuale convocazione dei coniugi, dovrà autorizzare l'accordo stesso ai fini della trascrizione dello stesso nei registri dello Stato Civile del Comune di matrimonio.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli avvocati, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovranno trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

- **Iscrizione** dell'atto di matrimonio
- **Trascrizione** dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- **Trascrizione** del matrimonio celebrato **all'estero**, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 32

Oggetto: ISTITUZIONE DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE CONSENSUALE,
RICHIESTA CONGIUNTA SCIoglimento O CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO , NONCHE' MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE O
DIVORZIO CONCLUSI INNANZI UFFICIALE STATO CIVILE.

Ufficio Parere	Data Firma del Parere	Favorevole
-------------------	--------------------------	------------

Ufficio Proponente (Segreteria)

09/03/2015



Parere Favorevole.

dott.ssa Angela Misino





Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 32

Oggetto: ISTITUZIONE DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE CONSENSUALE,
RICHIESTA CONGIUNTA SCIoglimento O CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO , NONCHE' MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE O
DIVORZIO CONCLUSI INNANZI UFFICIALE STATO CIVILE.

Ufficio Parere	Data Firma del Parere	Favorevole <input type="checkbox"/>
Ragioneria Parere Favorevole.	10/03/2015 Chiara Franchi 	<input checked="" type="checkbox"/>

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to De-Giuli Primo Paolo

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12 MAR. 2015 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con lettera n. N.2 in data 12 MAR. 2015 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Li 12 MAR. 2015

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Li _____

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge 445/2000.

Li 12 MAR. 2015



IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro